Verbale di Accordo

Roma, 9 aprile 2019

ENEL Italia srl, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Service Function del Gruppo, rappresentata dai sigg.: Tarchioni, Contino, Capitani, Chianese, Scaramozzino, Bertoli, Caliendo, De Luca, Callegari, Cofacci

e

La FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Oceano

La FLAEI, rappresentata dai sigg.: Meazzi, Mancuso, Froli, Losetti, Saotta, Testa, Marras

La UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Placido, Cozzolino

Premesso che

– L'art. 27, comma 11, del CCNL per i lavoratori del settore elettrico stabilisce che il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la domenica delle giornate considerate festive ai sensi della normativa vigente, nonché della ricorrenza del Santo Patrono del luogo dove il dipendente lavora, è regolato dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 e dagli artt. 1, 3 e 4 dell'Accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954

– Lo stesso articolo precisa che per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato accordo interconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo settimanale

Considerato che

– Le Parti intendono promuovere iniziative orientate alla flessibilità e al benessere organizzativo proponendo soluzioni che offrano ai dipendenti la possibilità di fruire di maggiore tempo libero
Le Parti convengono quanto segue

1. In caso di coincidenza con la domenica di una delle giornate festive ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del CCNL, (ovvero, in caso di riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, coincidente con le sopracitate festività) i dipendenti, in luogo del trattamento economico e normativo previsto dal comma 11 dell'art. 27 CCNL, potranno volontariamente optare per la fruizione di un giorno di permesso retribuito non più monetizzabile.

2. Per le modalità di fruizione di tali permessi si prende a riferimento quanto previsto per la fruizione di permessi a titolo di festività soppresse e gli stessi andranno goduti entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui ricade la festività.

3. Il dipendente che intende chiedere il riconoscimento di detto giorno di permesso, dovrà, entro la fine del mese precedente a quello in cui cade la festività, darne comunicazione all’azienda.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]